



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 14 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 4995/13 ASPRGVETMO - Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Igiene Urbana di Modica

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

Visto il verbale di contestazione n.° 4995/13 ASPRGVETMO del Dipartimento di Prevenzione Veterinario-Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Igiene Urbana di Modica del 06.12.2013, ore 9,00, redatto, presso gli uffici del Distretto Veterinario di Modica, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Veterinaria Dott. Giuseppe Arestia, T.d.P. Isp.re Bernardo Scatà e T.d.P. Isp.re Raffaele Scollo a seguito di controllo effettuato il giorno 02.12.2013, ore 07,48, a Modica in C.da Michelica, in prossimità della rotatoria che conduce allo stabilimento di macellazione "Centro Carni s.r.l.", sul mezzo di trasporto di animali vivi (Fiat Sez OM 40 B targato EC647NM) del Sig. Gerratana Antonino, nato a Modica il 29.08.1973 ed ivi residente in via Catagirasi n.° 90, automezzo condotto dallo stesso con in carico n.° 1 suino e n.° 1 bovino (identificato con marca auricolare IT088990287051);

Atteso che a carico del predetto Sig. GERRATANA Antonino, nella qualità conducente del automezzo di trasporto animali vivi, targato EC647NM, è stata accertata la violazione di cui all'art. 10 del Regolamento CE 1/2005, sanzionata dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n.° 151/2007, per *aver effettuato un trasporto di animali in conto terzi, nella fattispecie n.° 1 suino e n.° 1 bovino con marca auricolare IT088990287051, con automezzo targato EC647NM privo della prescritta autorizzazione al trasporto di animali vivi in corso di validità;*

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 3, comma 1 D. Lgs. n.° 151/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. Gerratana in data 17.12.2013 tramite servizio postale con raccomandata A/R, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. GERRATANA Antonino con nota prot. n.° 640 Asprgvetdip. del 19.02.2014;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. GERRATANA Antonino nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il trasgressore al momento dell'accertamento ha esibito la registrazione al trasporto di animali vivi quale produttore primario titolare dei codici aziendali IT006RGB84 e IT006RG198.

In effetti è emerso che gli animali trasportati non provenivano dagli allevamenti di cui ai codici sopra indicati, ma provenivano dalla ditta Rizza Michele in qualità di detentore degli animali della Azienda n.° 006RGF88, sita in C/da Scale Piane di Modica, dalla quale erano stati acquistati il medesimo giorno dal Sig. Gerratana, come da fattura n.° 21 del 02.12.2013, ai fini della macellazione avvenuta in pari data.

L'autodichiarazione come produttore primario relativamente alla attività di commercio al dettaglio in sede fissa di carne e prodotti a base di carne n.° reg. 8404/B/2009 ai sensi del Reg. CE 852/2004, che consente di trasportare gli animali acquistati per la macellazione, è stata richiesta al Dipartimento di Prevenzione Veterinario e vidimata da quest'ultimo solo successivamente, il 6.12.2013, come dimostrano gli atti prodotti in allegato agli scritti difensivi.

Per cui la violazione è incontestabile.

Tuttavia la regolarizzazione successiva va valutata positivamente ai fini dell'applicazione della sanzione e della eventuale rateizzazione, ove richiesta.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. GERRATANA Antonino, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 2.000,00 (euro duemila/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 2.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 2.066,00 (euro duemilasessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap.*

2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.º 1.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GERRATANA Antonino**, nato a Modica (RG) il 29.08.1973 ed ivi residente in via Catagirasi n.º 90, quale conducente dell'automezzo, nonché produttore primario titolare dei codici aziendali IT006RGB84 e IT006RG198;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.º 1 Ragusa. Si fa presente che, in caso di richiesta di rateizzazione, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 18 MAR. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92

Dott. Vito Amato

